



COMUNE DI SANNICANDRO DI BARI

PROVINCIA DI BARI

Medaglia d'Argento al Merito Civile

Cod. Fisc. 00827390725



Copia Deliberazione Giunta Comunale

N. 6 Del 26-01-2012

OGGETTO: TRANSAZIONE TRIESTINO LUCIANO:DETERMINAZIONI.

L'anno **duemiladodici**, il giorno **ventisei** del mese di **gennaio** alle ore **18:00** con seguito nella sede Comunale, si è riunita la Giunta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato nelle persone dei signori:

Avv. Baccellieri Antonio	Sindaco	P
Prof. Loiacono Giuseppe	Vicesindaco	P
Sig. Giannone Vito Nicola	assessore	P
Rag. Rizzi Pasquale	assessore	A
Sig. Bellino Vito	assessore	A
Prof. Gigante Giacomo	assessore	A
Rag. Silletti Nicola	assessore	P

Assume la Presidenza il Avv. Baccellieri Antonio (Sindaco).

Assiste il Segretario Comunale DOTT. LOZZI ERNESTO

Parere di REGOLARITA' TECNICA
Favorevole , 26-01-012
Dott.ssa Campanella Maria Anna

Parere di REGOLARITA' CONTABILE
Favorevole , 26-01-012
Dott.ssa Centrone Antonietta

LA GIUNTA

Premesso

- che con nota del 15.6.2011, acclarata al protocollo generale dell'Ente al n° 7193/2011, il sig. Triestino Luciano, per il tramite del suo legale, avv. Michele Losurdo, ha richiesto il risarcimento dei danni patiti, a seguito di una caduta per una disconnessione di un marciapiedi posto su Via Giovanni XXIII, ad angolo con Via C. Poerio, riportando danni al piede ed alla caviglia, che richiedevano il suo trasbordo, presso l'unità operativa di Ortopedia e Traumatologia del Policlinico di Bari;
- che seguivano numerose lettere, a seguito delle quali si verificava, così come da documentazione medica esibita, che detto cittadino aveva riportato danni quantificati in €. 2.000,00 circa, a causa dei numerosi giorni di invalidità, temporanea totale e parziale che ne erano seguiti;
- Considerato che la materia negli ultimi tempi ha subito un orientamento altalenante da parte della Giurisprudenza di merito, infatti secondo un indirizzo, l'utente che subisce danni in seguito all'utilizzazione della strada pubblica, può invocare a sostegno delle proprie pretese risarcitorie, unicamente la disciplina di cui all'art. 2043 c.c., norma dell'ordinamento posta a tutela del generale principio del *neminem ledere*, non trovando invece applicazione la presunzione aggravata di responsabilità, sancita dall'art. 2051 c.c. che regolamenta la responsabilità per i danni cagionati dalle cose in custodia, che non può essere invocata per il proprietario delle strade pubbliche, la cui notevole estensione impedisce di fatto al proprietario di esercitarne quel potere, che costituisce il presupposto imprescindibile della custodia, sancita dall'art. 2051 c.c.; secondo un altro orientamento più recente, invece, i Giudici sono stati indotti ad un nuovo esame della questione, sull'impulso dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 156 del 1999, ritenendo che nei casi di specie debba applicarsi l'art. 2051 cc., che prevede la responsabilità del custode per i danni cagionati dalle cose che egli ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito;
- Che alla luce delle suesposte argomentazioni, al fine di evitare l'alea di un giudizio, sono intervenute delle trattative per la definizione bonaria della controversia, che hanno portato, con nota prot. n. 965/2012, il procuratore della parte, a dichiararsi disponibile a transigere la lite a fronte di un ristoro onnicomprensivo di €.1.000,00;

Visti i pareri favorevoli espressi ex art. 49 del TUEL 267/2000, dal responsabile del servizio contenzioso e di ragioneria;

Ad unanimità di voti favorevoli, resi nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) Di richiamare le premesse per formarne parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) Di autorizzare il Responsabile del Servizio Contenzioso a transigere la lite instaurata dal sig. Triestino Luciano contro questa Amministrazione, corrispondendo a tacitazione e saldo di ogni avversa pretesa la somma onnicomprensiva di €. 1.000,00;
- 3) Di prenotare la suddetta somma sul cap. 510 del Bilancio di previsione 2012, epigrafato "Spese per liti ed arbitraggi", dando atto che viene rispettato il limite di cui al 1° e 3° comma dell'art. 163 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267, allorquando si opera in regime di esercizio provvisorio, che prevede la facoltà di effettuare, per ciascun intervento, spese in

misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo bilancio deliberato;

- 4) Di dichiarare, con votazione unanime e separata, il presente atto immediatamente eseguibile ex art.134, comma 4, del TUEL 267/2000.

IL PRESIDENTE

f.to Avv. Baccellieri Antonio

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to DOTT. LOZZI ERNESTO

N.

PUBBLICAZIONE

Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Sannicandro di Bari il e vi rimarrà per 15 giorni.

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to DOTT. LOZZI ERNESTO

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Sannicandro di Bari, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. LOZZI ERNESTO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Sannicandro di Bari dal
al

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to DOTT. LOZZI ERNESTO